Domanda e Decorrenza

La domanda deve essere presentata all'Inps entro il termine di decadenza di **68 giorni** dalla cessazione del rapporto di lavoro.

L'indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta a decorrere:

- **dall'ottavo giorno** successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;

- **dal primo giorno** successivo alla data di presentazione della domanda, qualora la richiesta sia inoltrata dopo l'ottavo giorno.

In caso di maternità o di degenza ospedaliera il termine decadenziale dei 68 giorni nonché la decorrenza del trattamento, subisce delle variazioni.

Per eventi insorti durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzata.
Per eventi insorti entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabile e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Esempio in merito alla tutela della maternità: *Data di cessazione del rapporto di collaborazione 31/05/2015 – inizio maternità 1/07/2015 fine periodo di maternità 01/12/2015 (durante questo periodo il termine di presentazione della domanda rimane sospeso). Dal 2 dicembre il termine riprende a decorrere, per la parte residua, e scade l'8 gennaio 2016.*

L'indennità La DIS-COLL nei casi di evento di maternità o di degenza ospedaliera di cui sopra, decorre:

- **dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera,** se la domanda è stata presentata durante il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati;

- **dal giorno successivo alla presentazione della domanda,** qualora la domanda sia stata presentata successivamente alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque nei termini di legge.

Per quanto riguarda i periodi di malattia, l?inps precisa quanto riportato nella circolare circolare n. 76 del 16/04/2007 in merito alla necessaria sussistenza del rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo dell'evento di malattia ai fini dell'indennizzabilità della prestazione di malattia. Pertanto gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione e proseguiti oltre la cessazione di quest'ultimo nonché quelli insorti dopo la cessazione del rapporto di collaborazione non determinano né slittamento né sospensione del termine di presentazione della domanda di indennità DIS-COLL e non incidono sulla decorrenza della indennità DIS-COLL.

Condizionalità

L'erogazione della prestazione DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (Centri per l'Impiego).